SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

(49ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice » **(2008)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 589, 591, 592
GRAMEGNA 591
KUNTZE 592
MARIS 591, 592
MONNI, *relatore* 590, 591, 592

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » **(2191)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 592, 596
ALESSI 596
KUNTZE 593
PACE 595
VENTURI, *relatore* 592

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Poët, Rendina, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Jodice.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Misasi e per l'interno Amadei.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice » (2008)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N N I , *relatore*. Il disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della marina mercantile, con il Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha lo scopo di modificare gli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogarne l'articolo 144. A sua volta, il Codice della navigazione, con gli articoli 143 e 144, modificava il preesistente Codice della marina mercantile per quanto attiene ai requisiti allora reputati necessari per la concessione alle navi dell'uso della bandiera italiana: il Codice della marina mercantile, infatti, non prevedeva alcun controllo sul capitale delle società autorizzate ad avere in proprietà navi battenti bandiera italiana, mentre il Codice vigente ha dettato tutta una disciplina, che oggi appare però eccessivamente rigorosa ai fini degli interessi della marineria italiana. La partecipazione estera alla proprietà navale è cioè limitata ad una quota di 8 carati e condizionata al requisito della prevalenza dell'interesse e del controllo italiani nell'amministrazione e nel capitale delle società autorizzate.

In sostanza, come i colleghi certo sapranno, la caratura consiste nella misura della partecipazione al capitale delle società suddette. Ora, il criterio eccessivamente restrittivo adottato con l'attuale Codice della navigazione non giova, come dicevo, agli interessi italiani, e per parecchi motivi. Anzitutto, si sono determinate delle incertezze circa l'accertamento delle carature, circa il vero interesse nazionale, circa i compiti delle amministrazioni per quanto riguarda la partecipazione italiana ed estera: delle incertezze e degli inconvenienti anche dannosi, tali da indurre appunto i dicasteri competenti a presentare il disegno di legge in esame, con il quale in parte si liberalizza la materia; dico « in parte », dato che in realtà sussistono sempre determinate condizioni. Infatti il provvedimento prevede non che non si tenga più conto delle carature, bensì che venga ridotto il numero dei carati appartenenti a cittadini, persone giuridiche, enti o società italiane, ai fini del riconoscimento alla nave della nazionalità italiana; e, inoltre, è sempre richiesta una preminenza degli interessi nazionali, perchè il numero dei carati appartenenti ai predetti deve essere superiore a 12. Circa i requisiti necessari perchè una società, costituita ed avente la sede di amministrazione nel territorio dello Stato, possa considerarsi italiana ai fini della proprietà navale, si prescinde dal controllo dell'esistenza dei prevalenti interessi nazionali nel capitale, limitando il controllo di tale prevalenza agli organi d'amministrazione e di direzione della società. Ciò nel senso che se anche vi fosse una questione di prevalenza, più o meno ampia, di capitale, questo dovrebbe sempre essere amministrato, vigilato e controllato da una maggioranza di amministratori italiani.

L'accertamento dei requisiti suddetti viene affidato all'Amministrazione della marina mercantile, e gli elementi in base ai quali esso deve essere effettuato sono ora determinati direttamente dal nuovo testo dell'articolo 143 del Codice della navigazione secondo criteri molto più larghi, preoccupandocisi in particolare anche delle questioni concernenti il turismo. Tutti i porti italiani sono infatti affollati di piccoli natanti esteri, o battenti bandiera non italiana — natanti, tra l'altro, in gran parte acquistati in Italia — ed è quindi nostro interesse che essi abbiano bandiera italiana. Tuttavia, anche con la liberalizzazione, sono previste determinate condizioni per le imbarcazioni a vela, che debbono avere una certa potenza, e per quelle a motore, che debbono averne un'altra (cioè una stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate per le prime ed alle 10 tonnellate per le seconde), per essere esentate dai requisiti richiesti.

Ad ogni modo, tutto questo va, come dicevo, a vantaggio del nostro turismo, oltre a favorire la cooperazione del capitale straniero con l'attività imprenditoriale italiana ed a consentire un maggiore impiego di personale e maggiori entrate valutarie e fiscali.

Per tali motivi chiedo ai colleghi di voler concedere il loro voto favorevole al provvedimento, sia pure con una lieve modifica

di carattere formale. Infatti l'articolo 1, là dove modifica il primo comma dell'articolo 158 del Codice della navigazione, è così formulato:

« Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata, essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza ».

Ora la costruzione del periodo è molto infelice, ed andrebbe rivista, onde renderla meno contorta.

P R E S I D E N T E . Si potrebbero sopprimere le parole « entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata », aggiungendo poi alla fine del comma il seguente periodo: « Tale cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata ».

M O N N I , *relatore*. Sono pienamente d'accordo.

G R A M E G N A . Dichiaro fin da ora che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge. Lo scopo di esso, infatti, è — come diceva l'onorevole relatore — quello di sollecitare l'intervento anche di capitali stranieri; però l'articolo 143 del Codice della navigazione stabilisce che i carati di proprietà di cittadini stranieri non possono superare un certo numero del totale di essi. Ora questa limitazione può essere ignorata se si approvasse la proposta modifica dell'articolo 158 dello stesso Codice, con cui si prevede che l'eccedenza può essere ceduta a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, poichè è chiaro che si possono creare delle società di comodo, con maggioranze fittizie di cittadini italiani, il che significa eludere lo scopo che con il disegno di legge si vuole appunto perseguire.

Per questo motivo, ripeto, mi asterrò dalla votazione.

M A R I S . Da parte mia mi riservo di proporre, in sede di esame degli articoli, un emendamento all'articolo 1, tendente a sostituire, nel primo comma del nuovo testo con esso proposto per l'articolo 158 del Codice della navigazione, le parole « non superi i sedici » con le altre « non superi i venti ».

Qual è stata infatti la *mens* del legislatore, nel formulare la norma in questione? La vecchia legge aveva stabilito che, ove non si fossero ripristinate quelle quote di partecipazione alla proprietà che davano la predominanza all'interesse italiano, si sarebbero dovute ripristinare volontariamente le maggioranze, oppure sarebbe intervenuta la legge stessa con la vendita giudiziale delle quote superiori agli otto carati ed inferiori ai sedici. Ciò significava che il patrimonio sul quale si poteva intervenire per legge e che era in mano di stranieri non poteva superare un terzo del totale.

Ora, avendo noi portato a dodici carati il limite minimo, per la logica del sistema dobbiamo portare a venti la caratura massima, di modo che l'intervento giudiziale investa sempre almeno un terzo dell'intiero.

M O N N I , *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Maris è dettato esclusivamente dal timore di un maggiore intervento del capitale straniero.

M A R I S . Il quesito da me posto è completamente diverso; evidentemente quando mi sono sforzato di chiarire le ragioni che mi hanno spinto a suggerire tale modificazione o l'onorevole collega era distratto o forse io non sono riuscito a trovare delle argomentazioni abbastanza valide per farmi capire.

Comunque, torno a ripetere che il vecchio articolo 158 stabiliva che, nel caso che la cessione prevista nel primo comma non avesse avuto luogo, la vendita giudiziale dei carati eccedenti avvenisse per quote dagli

8 ai 16 carati: ora, se il punto inferiore di partenza, che — come abbiamo visto — in base alla vecchia disposizione era 8, viene oggi elevato a 12, a me pare che per mantenere lo stesso rapporto (il legislatore infatti prevedeva la possibilità di intervenire giudizialmente sino ad un terzo del totale) il limite superiore debba evidentemente essere portato a 20.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris — se non sbaglio — pone l'esigenza che la quota autorizzante l'intervento del legislatore sia mantenuta identica.

M O N N I , *relatore*. Nelle premesse, signor Presidente (lo dico perchè il senatore Maris, se crede, ne tenga conto), è detto: « Le nuove norme proposte prevedono in primo luogo la riduzione del numero dei carati che devono appartenere a cittadini, persone giuridiche, pubbliche o private, e a società italiane perchè sia riconosciuta la nazionalita ad una nave. Pur con tale riduzione rimane sempre richiesta una maggioranza di interessi nazionali perchè il numero dei carati appartenente ai predetti deve essere superiore a 12 ».

M A R I S . Senatore Monni, lei non può comprendere quello che dico se non legge l'articolo 158 del Codice della navigazione.

M O N N I , *relatore*. ...il quale, però, viene modificato.

M A R I S . Leggendo l'articolo 158 del Codice della navigazione si renderà conto, senatore Monni, che vi è tutta una sistematica, una proporzione. Nella legge in vigore oggi lo Stato può intervenire per un terzo del totale; nella nuova legge è stato modificato solo il dato 8, cioè il minimo, e lo si è portato a 12. Ora, modificando il limite minimo, dobbiamo modificare anche il limite massimo.

M O N N I , *relatore*. Ma allora aumenta il rischio e si lascia troppa libertà. È vero che questa legge liberalizza, ma entro certi limiti, *cum grano salis*

K U N T Z E . La cosa migliore è sentire il rappresentante del Governo, il quale ci dirà per quali motivi si è ritenuto opportuno aumentare il limite minimo e non quello massimo.

M O N N I , *relatore*. Comunque è il Ministero della marina mercantile che deve dare i chiarimenti, poichè si tratta di materia tecnica.

M A R I S . Dopo di che se sarò persuaso ritirerò l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che l'emendamento presentato dal senatore Maris tende a sostituire nel primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 158 del Codice della navigazione, le parole: « non superi i sedici » con le altre: « non superi i venti ».

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per consentire ai Ministri competenti di esaminare l'emendamento presentato dal senatore Maris.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (2191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2191, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

V E N T U R I , *relatore*. Come è noto gli articoli 122 e 123 del Codice di procedu-

ra civile contengono norme che conferiscono ai giudici la possibilità di nominare un interprete ogni volta che ne sorga la necessità. Il Codice di procedura penale (articolo 326), poi, obbliga addirittura la nomina di un interprete anche nei casi in cui il giudice abbia conoscenza personale della lingua che occorre interpretare, ciò rispondendo ad un'esigenza di maggiore garanzia. Mentre in passato gli strumenti di applicazione di tali norme erano da considerarsi sufficientemente adeguati, ora invece il moltiplicarsi dei rapporti a carattere internazionale, i frequenti contatti con le popolazioni di confine, l'incremento del turismo, la creazione di enti internazionali, che hanno reso più agevoli gli scambi commerciali, inducono a creare strumenti che permettano di disporre con più facilità di tali ausiliari del giudice.

Il disegno di legge intende appunto provvedere a tale aumentata esigenza e prevede, infatti, come voi avrete potuto constatare, che nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte d'appello, possa essere conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'incarico di traduttore interprete, che non puo superare la durata dell'anno finanziario e non può essere rinnovato per più di due volte.

Nel decreto deve essere indicata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza. I traduttori interpreti svolgono le loro funzioni in modo continuativo e prestano giuramento solo all'inizio delle loro mansioni· non sono, cioè, tenuti a rinnovare di volta in volta, come in passato, il giuramento.

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente numerico di traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilito il compenso in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di Corte d'appello.

In concreto il disegno di legge tiene conto di quanto disposto dall'articolo 380 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sul rapporto di pubblico impiego per quanto concerne gli incarichi temporanei e rinnovabili, facendo però espressamente salve le disposizioni che sono previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, numero 103, per la regione Trentino-Alto Adige.

Nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge ha avuto un *iter* molto travagliato. La prima seduta della Commissione si è tenuta il 9 settembre 1964 e il disegno di legge è stato approvato nella seduta del 20 aprile 1967. Erano sorti, infatti, molti dubbi e molte perplessità e vi era anche un parere contrario della Commissione affari costituzionali. In realtà non si è tenuto sufficientemente conto del fatto che sostanzialmente le vie erano due: o istituire un ruolo, e questo non era possibile per mancanza di mezzi finanziari, o ricorrere al metodo degli incarichi temporanei e rinnovabili (istituto che è regolato dall'articolo 380 della legge sul rapporto di pubblico impiego), il che è stato fatto. Mi sembra che questa fosse l'unica via da seguire per risolvere questo problema e per venire incontro alle maggiori esigenze di questi ausiliari del giudice.

Il disegno di legge è stato elaborato con tutti i correttivi suggeriti. Vorrei quindi invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento in esame nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

K U N T Z E . Vorrei più che altro chiedere alla cortesia del relatore qualche chiarimento. Indubbiamente queste norme apportano una certa modificazione alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali fino ad ora prevedevano, se il mio ricordo è esatto, che gli incarichi di interprete o di traduttore venissero volta per volta affidati a persone che avessero una particolare conoscenza di queste lingue. Col disegno di legge in esame, invece, si innova a questo criterio formulando delle norme che prevedono la possibilità di incarichi annuali. Non si dice, però, che vengono modificate o abrogate quelle parti del Codice di procedura penale

che prevedono una diversa configurazione di questi ausiliari del giudice. Ora, per quanto possa parlarsi di una certa abrogazione implicita (poichè queste norme, nelle parti in cui sarebbero incompatibili col Codice di procedura penale, dovrebbero ritenersi modificative di quelle), ritengo che sarebbe opportuno che in questa legge si facesse un espresso richiamo a quelle parti del Codice di procedura penale che verrebbero abrogate o per lo meno che in un articolo finale si dicesse che tutte le norme vigenti in contrasto con le nuove disposizioni si intendono abrogate. Si tratta, del resto, di un criterio che si adotta generalmente per tutte le disposizioni di legge quando le nuove norme incidono, sia pure parzialmente, su provvedimenti legislativi già da tempo adottati.

Per quanto riguarda il merito, vorrei osservare, signor Presidente, che se si è sentito il bisogno di fare un provvedimento nuovo è probabile che le vecchie norme non abbiano dato buoni risultati. E perchè non hanno dato dei buoni risultati? Probabilmente perchè i criteri di scelta degli interpreti e dei traduttori non erano stati fissati in maniera tale da garantire l'intervento, nel processo civile o penale, di persone che avessero una provata capacità. Però, sotto questo profilo, io vedo che con il disegno di legge in esame le cose rimangono immutate. Infatti per la persona del traduttore interprete non è richiesta una particolare garanzia, come ad esempio, una laurea, un diploma in lingua straniera o un'abilitazione all'esercizio della professione di interprete. Ora in Italia vi sono delle ottime scuole di interpreti che forniscono dei diplomi di particolare abilitazione. Ma a tale proposito non si dice niente e quindi le norme, sotto questo profilo, restano quelle che erano. La scelta della persona particolarmente competente in queste discipline, allora affidata al singolo magistrato, viene ora affidata al Presidente della Corte d'appello. Ora io penso che in un nuovo provvedimento di legge sarebbe opportuno stabilire dei criteri di scelta, in modo da poter effettivamente avere una maggiore garanzia circa l'intervento di persone particolarmente capaci in questo campo.

Vorrei poi dal relatore un altro chiarimento. Si dice che l'incarico è annuale, che è rinnovabile, ma che non può essere rinnovato per più di due volte. Ora io vorrei conoscere la ragione di questa norma. Infatti, se queste persone hanno una particolare capacità, non capisco perchè, avendo dato buona prova nell'esercizio della loro professione, dopo due anni non potrebbero più essere nominate. È come se per i periti, per il medico, per l'ingegnere o per qualsiasi tecnico che è chiamato ad aiutare il giudice in quelle materie in cui il giudice stesso non ha particolare competenza si stabilisse che dopo due anni non possono essere più nominati. In sostanza, a meno che non mi si dica che le norme precedenti hanno dato un pessimo risultato, non mi rendo conto del perchè si sia pensato di escogitare un sistema nuovo che, tra l'altro, non vorrei fosse più difettoso di quello attualmente esistente.

Io penso, comunque, che tutto il problema stia nella questione della scelta, che non può essere garantita se non attraverso la formazione di albi o elenchi capaci di dare la sicurezza che la persona alla quale il giudice si rivolge è effettivamente competente.

Vorrei poi esprimere un ultimo dubbio in relazione alla misura del compenso che a mio parere non dovrebbe subire variazioni, ma dovrebbe essere ancora quella stabilita dalle vecchie norme in materia di compenso agli interpreti e ai traduttori con l'unica differenza che qui ci sarebbe un diverso stanziamento in bilancio, con un'attribuzione, distretto per distretto di Corte d'appello, di questa somma globale in relazione al prevedibile lavoro di ogni distretto. Io non so fino a che punto si possa con esattezza arrivare a prevedere il carico di lavoro di ogni distretto. D'altra parte, se si tratta di una somma stanziata in bilancio, non capisco a che cosa serva questa distribuzione preventiva tra i distretti di Corte d'appello. Se, supponiamo, un distretto di Corte d'appello eccede i limiti delle somme attribuite dal Ministero che cosa deve fare? Deve rinviare quel processo o quella causa all'anno successivo perchè non può più di-

sporre di un interprete traduttore, essendo quelle somme esaurite? Penso che ciò non sia possibile, per cui questa ulteriore distribuzione tra i distretti di una somma che è stabilita nel bilancio del Ministero non me la spiego. Mi spiegherei il ragionamento inverso, e cioè che in base al prevedibile carico di ciascun distretto di Corte d'appello si potesse arrivare alla determinazione della somma globale. Questo sarebbe un ragionamento esatto, compatibilmente con le oscillazioni che ogni previsione può dare. Le previsioni, infatti, non sono mai esatte al millesimo: sono desumibili dagli affari correnti Ma il criterio inverso di determinare una somma *x*, senza che venga spiegata la ragione per la quale si arriva a quella somma, da distribuirsi poi tra i vari distretti, è per me assolutamente incomprensibile.

Pertanto, signor Presidente, riservandoci di presentare eventualmente degli emendamenti sui singoli articoli, ove lo ritenessimo necessario, vorremmo pregare il relatore di fornirci questi chiarimenti che potrebbero anche convincerci dell'inutilità di modificare questo disegno di legge. Non vedo comunque la suprema utilità e urgenza che hanno indotto il Ministro di grazia e giustizia a proporre una modifica parziale del Codice di procedura penale, quando normalmente ci si dice che sarebbe opportuno rinviare tutte queste riforme alla riforma globale del Codice stesso. Abbiamo presentato tutti, da ogni parte politica, dei disegni di legge contenenti riforme veramente urgenti per l'adeguamento di alcune norme dei nostri Codici alla Costituzione e al nuovo clima politico del nostro Paese e ci è stato risposto, appunto, di attendere la riforma globale del Codice di procedura penale. Ora mi sembra che il disegno di legge in esame non rivesta un carattere di urgenza tale da indurci ad affrontare una modifica del Codice di procedura penale che in altri casi ben più importanti ci è stata negata.

P A C E . Anche io esprimo parere nettamente contrario al disegno di legge al nostro esame. Non ne vedo, infatti, l'utilità pratica, anche perchè penso che una legge debba rispondere ad un'esigenza vivamente sentita e appagare le attese della collettività nazionale. Noi che siamo modesti operatori nelle aule di giustizia sappiamo che questi interpreti o traduttori, nella disciplina vigente, non hanno mai determinato alcun inconveniente. D'altronde, qual è l'innovazione che questo disegno di legge comporta? Con il disegno di legge in esame si istituisce non un albo, ma un elenco di persone che possono assolvere all'incarico di traduttore e interprete. La novità consiste nel fatto che questo incaricato presta giuramento al momento in cui assume l'incarico presso la Corte d'appello e non deve ripetere il giuramento ogni volta che assume la funzione che a lui viene demandata dall'ufficio giudiziario. Questa è l'unica innovazione. Personalmente non ne vedo altre né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista di garanzie di capacità tecnica. D'altronde, tutta la materia è regolata dal Codice di procedura penale, come il senatore Kuntze ha felicemente ricordato.

La materia civile è disciplinata dalle vigenti disposizioni e la parte penale è regolata dagli articoli dal 326 al 331 del Codice di procedura penale che regolano tutta la normativa per la assunzione dell'interprete.

Io ritengo che questo disegno di legge venga ad incidere anche sul diritto della difesa. Infatti, onorevoli colleghi, nella nomina dell'interprete vi sono taluni casi di incapacità, incompatibilità, ricusazione che sono contemplati dall'articolo 328 del Codice di procedura penale. L'imputato può intervenire ricusando l'interprete, questi può addurre delle ragioni per le quali non può assolvere al suo compito e così via. Ora invece, la possibilità di cernita e quindi di sostituzione da parte del giudice è circoscritta, poichè quest'ultimo non può andare oltre quell'elenco che viene redatto nel distretto giudiziario. Si potrà certo innovare anche in questo settore, ma voi capite che si tratta di un'innovazione non di epidermide ma di sostanza, che impegna i diritti della difesa e che pone nuovamente in discussione tutta la disciplina contenuta negli articoli dal 326 al 331 del Codice di pro-

cedura penale. Voi siete tutti ben più sapienti di me anche in questa materia ed è quindi inutile che vi rilegga tali articoli. Il disegno di legge in esame, comunque, per me è veramente stravagante, in quanto non risponde, lo ripeto ancora una volta, ad una esigenza imperiosa ed urgente.

Infine vorrei parlare del compenso di questi periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Di tale problema ha già parlato il senatore Kuntze. La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, prevede il compenso spettante a questi coadiutori dell'Amministrazione della giustizia per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. Saranno essi ancora compensati in questa guisa? E, se saranno compensati in questa guisa, perchè dovrebbe essere interessata la Commissione finanze e tesoro, o comunque il Tesoro, dal momento che non vi sarà nessun aggravio per l'Amministrazione della giustizia? O forse veniamo a istituire una nuova categoria di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia? La questione non mi è chiara. Infatti, o seguitano a essere pagati come sono pagati ai sensi della legge n. 1426, che stabilisce i compensi dovuti a periti interpreti, e allora non vi è alcun aggravio per l'Amministrazione dello Stato, o questi vengono ad essere pagati continuativamente attraverso il conferimento di nomina della Corte d'appello. Ma qua la cosa diventa addirittura anfibia, per non usare altri termini. Si tratta infatti di dipendenti che sono nominati per un anno e che non possono essere reincaricati per più di due volte. E la protezione del lavoro che si presta? E i diritti individuali? E tutto il resto? Tutto questo non è previsto dal disegno di legge.

Per tutte queste ragioni, salvo ulteriori ripensamenti o più meditato esame, dichiaro di essere ora assolutamente contrario al disegno di legge.

A L E S S I . Vorrei aggiungere un'osservazione a quelle fatte finora. L'incarico dato all'interprete è personale e viene conferito dal giudice del processo. Con questa innovazione viene sottratta al giudice del processo l'indicazione fiduciaria dell'interprete. Non vi può essere un interprete per tutti gli affari giudiziari: vi è l'interprete per il singolo processo. In sostanza quello dell'interprete non è un istituto che si possa burocratizzare.

In secondo luogo, l'interprete viene scelto volta per volta a seconda della lingua o del dialetto che deve interpretare. Sono forse questi interpreti poliglotti, sì da potersi sostituire a tutti i vari interpreti necessari nel processo? È superstite il capo IV del nostro Codice di procedura penale? Indipendentemente dalla funzione che viene assolta dall'interprete nominato all'inizio dell'anno giudiziario, non si capisce la nomina a tempo indeterminato. Questa è una questione che col disegno di legge in esame rimane aperta.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Noi vediamo spesso negli uffici giudiziari più importanti che vi sono dei medici legali a disposizione del giudice istruttore per le perizie di breve momento. Quando, però, il giudice si avvale di questi ausiliari, procede sempre alla loro nomina. L'atto giurisdizionale deve sempre intervenire e può intervenire in quanto vi sia una disponibilità. Se, invece, la nomina è fatta dal Capo della Corte, per l'anno giudiziario, l'atto giurisdizionale diventa atto amministrativo puro e semplice.

Pertanto, come giustamente diceva il senatore Pace, la materia implica una maggiore meditazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per consentire un maggior approfondimento della materia.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari